

2. *Elementi della circolazione.* — Ciò che occorre affinché si abbia un fenomeno di circolazione sono *due uomini* e un *bene*; meglio, due *persone* e un *bene*. Probabilmente, in economia, la distinzione, anzi l'antitesi fra questi due termini potrebbe porsi così: il *quid* che *sente* e il *quid* che *soddisfa un bisogno*.

La nozione di circolazione suppone dunque così la nozione di *persona* come quella di *bene*, che io ritengo note ai lettori.\*

A proposito della seconda reputo opportuno soltanto avvertire che non vi è alcuno scarto tra la nozione del bene e quella dell'*oggetto della circolazione*; ciò vuol dire che dovunque è un bene, ivi può aversi circolazione. Restrizioni alla circolazione vi sono certamente, ma derivano da ragioni giuridiche, non da ragioni economiche.

Così possono circolare anche i beni *immobili*; un dubbio a questo riguardo si elimina facilmente distinguendo la circolazione *fisica* dalla circolazione *economica*; quella, non questa è impossibile rispetto agli immobili.

Del pari possono circolare i beni *immateriali*. Probabilmente la nozione dei beni immateriali richiederebbe un discorso piuttosto lungo per essere chiarita, perchè intorno ad essi si è sempre fatta e si vuol fare anche adesso della confusione. Nella impossibilità di diffondere soverchiamente queste nozioni preliminari avverto che per beni immateriali non intendo nè ammettere che si possano intendere i *diritti*, i quali sono delle *posizioni* (degli uomini rispetto ai beni) e non dei *beni* (1). Poichè elemento sostanziale del diritto (subbiettivo) è

(1) La figura molto nota del c. d. *diritti sui diritti* non si spiega affatto con la considerazione di un diritto come oggetto di un altro e perciò come un bene ma con una concorrenza di due interessi tutelati rispetto al medesimo bene e perciò con una limitazione della tutela di ciascuno: per esempio, l'usufrutto del credito non è un usufrutto, che abbia per oggetto il credito, ma si spiega con la appartenenza di un credito in varia misura a due

l'interesse, codesta concezione si risolve precisamente nella identificazione dei due termini *bene* e *interesse*, la cui distinzione costituisce uno dei capisaldi della teoria del diritto come della teoria economica. Sono invece veramente beni immateriali quelle porzioni o manifestazioni del mondo esteriore, che non riescono a isolarsi dal resto se non per via indiretta o in modo limitato così che il loro godimento è mediato dal godimento di un *quid*, che ne costituisce, per così dire, l'involucro. Già sotto questo punto di vista debbono essere considerati alcuni beni, dei quali la moderna fisica applicata va mirabilmente accrescendo il numero e la servibilità ai bisogni umani: voglio dire elettricità, luce, calore, suono e via dicendo. L'aggettivo *immateriale*, che noi continuiamo ad usare per designarli, risente di una antitesi tra materia e energia, che probabilmente la scienza fisica ha oramai eliminata o superata; ma la natura del diritto non consente che la sua terminologia segua di pari passo il progresso della scienza. Allo stesso modo appartiene alla categoria dei beni immateriali ciò che si può chiamare l'*idea artistica* o *industriale*, quale è contenuta nell'opera d'arte o d'industria e costituisce l'obbietto del c. d. diritto di *privativa* (artistica o industriale): quando si vende un libro, un quadro, un modello meccanico non circola soltanto la carta, la tela, il metallo ma anche l'*idea* contenuta in quell'involucro, e una circolazione autonoma di essa, cioè

persone (usufruttario e nudo proprietario) e precisamente a una per i frutti e dall'altra per il capitale; tra l'usufrutto del credito e l'usufrutto della cosa corre la sola differenza che il primo è un diritto frazionario del diritto (intero) di credito e il secondo un diritto frazionario della proprietà. Chi vuol avere la riprova dell'error logico contenuto nella formula corrente: *usufrutto del credito*, rifletta che il suo termine complementare sarebbe: *proprietà del credito* e la nozione complementare sarebbe: *proprietà* e la nozione *pregiuridica* della *appartenenza* è manifesta. Il vero è che le forme parziali di appartenenza del diritto di credito si sogliono denominare con le parole usate per indicare gli *iura in re aliena* e da questo modo di dire nasce l'apparenza del diritto sul diritto.

Inel. Bras. Dir. Com. Comp. e Bibl. ASSCARRELLI

senza l'involo di cui è contenuta, si ottiene precisamente mediante i contratti di *vendita* o di *licenza della privativa*.

*Infine possono circolare i beni personali*. Bene *personale* in antitesi ai *beni reali* è il *corpo umano* (1). Di solito, non soltanto gli economisti ma anche i giuristi rifiutano, più o meno nettamente, di annoverare tra i beni il corpo umano; ma come non possono disconoscerne la importanza quale mezzo di soddisfazione dei bisogni, considerano come *beni* o *ricchezza* i *servigi*. Questo mezzo termine, il quale sbocca in un errore logico, in quanto scambia il bene col risultato del suo impiego, è imputabile a quel grandioso movimento di pensiero, che ha il suo punto culminante nella abolizione della schiavitù: questo movimento, come avviene sempre, è andato oltre il segno quando ha indotto a negare che, perchè il corpo umano non è più oggetto di proprietà altrui, sia almeno oggetto anzitutto di un diritto *della stessa persona che vi ha la sua sede* e, in secondo luogo, di *diritti altrui diversi dalla proprietà*; e che, comunque, sia un *quid* esteriore il quale serva al soddisfacimento dei bisogni umani. Una dimostrazione di queste affermazioni, che ho oramai fatta più volte, non sarebbe opportuna in questo luogo, ove conviene e basta invece che io aggiunga che una elementare osservazione del mondo ci presenta una folla di fenomeni di circolazione aventi il loro oggetto precisamente nel corpo umano: tale è, in modo tipico, lo scambio oneroso di lavoro, che assume una importanza addirittura imponente nella economia moderna.

(1) Non c'è quasi bisogno, che io chiarisca: il corpo umano *vivo*. Appartiene invece ai *beni reali* il cadavere come vi appartengono le parti staccate dal corpo vivente o i prodotti di questo; con questa ultima frase alludo particolarmente alle *idee* le quali, nell'atto in cui si producono o, forse meglio, si separano dall'uomo non sempre si disperdono, cioè perdono la loro individualità; il mezzo per evitarne la dispersione è appunto il loro travasamento in quell'involo, che ha il suo prototipo nel libro e la sua analogia con l'accumulatore di elettricità, come ho altra volta osservato.

3. *Forme della circolazione*. — Al fine di conoscere le forme e le fasi della circolazione, quali interessano per lo studio del suo regime giuridico, per quel poco che io ne conosco, i libri di economia non tanto non sono necessari quanto purtroppo non sono molto utili.

Un bene può essere goduto da una persona diversa da quella che lo ha o in quanto le due persone *lo godano insieme* o in quanto la persona che lo ha *lo lasci godere ad altri*. A queste due ipotesi corrispondono la *associazione* e lo *scambio*.

a) Anche la associazione è un fenomeno di circolazione, poichè ne consegue uno spostamento del bene rispetto alla persona che lo gode: che io metta un bene in comune, significa che io lo lascio godere *anche* al mio associato. La differenza economica tra associazione e scambio sta in ciò che, quando vi è scambio, lo spostamento è più netto o più compiuto: con lo scambio il bene è goduto *soltanto* da altri, con la associazione *anche* da altri. Sotto questo profilo si può dire che la associazione è un fenomeno di circolazione parziale.

b) Lo *scambio* è un *genus*, il quale si suddivide secondo due criteri.

a) Può essere scambio *temporaneo* o *definitivo* secondo che il titolare lasci godere il bene alla persona diversa per un certo tempo o per sempre: nel primo caso il bene ritorna, trascorso il tempo dato, al titolare; nel secondo non ritorna più. Sotto un punto di vista analogo a quello chiarito poco fa per la associazione, lo scambio definitivo apparisce un fenomeno di circolazione *più intenso* che lo scambio temporaneo. Appunto perchè in tanto una persona dà ad un'altra temporaneamente una cosa in quanto *crede* alla (conta sulla) restituzione, lo scambio temporaneo prende il nome di *credito*, mentre il nome di *scambio* rimane allo scambio definitivo.

A sua volta lo scambio temporaneo si distingue secondo che il godimento del bene dato a credito si limiti al suo *uso* o